

Nel Terzo settore è vietata la distribuzione indiretta di utili

NO PROFIT

I compensi sproporzionati agli organi sociali possono nascondere «distrazioni»

**Maurizio Postal
Gabriele Sepio**

Divieto di distribuzione indiretta di utili: è questo uno dei punti delicati con cui si dovranno confrontare operatori e professionisti nel nuovo scenario disegnato dalla riforma del terzo settore con effetti, in caso di violazione, sia sulla permanenza nell'istituendo Registro unico nazionale sia sugli accertamenti fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il Codice del Terzo settore (Cts) ridefinisce le fattispecie nelle quali si presume la sussistenza di una indebita distrazione del patrimonio dell'ente (articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo settore), con alcune significative differenze rispetto alle analoghe ipotesi individuate dalla disciplina Onlus (che verrà abrogata a seguito dell'autorizzazione europea e all'entrata in funzione del nuovo Registro).

Retribuzioni e compensi

Sul fronte della retribuzione dei membri degli organi sociali, ad esempio, il Codice del Terzo settore considera distribuzione indiretta di utili l'erogazione di compensi non proporzionati alle concrete attività e competenze o che siano superiori, in ogni caso, a quelli erogati da enti che operano in analoghi settori o condizioni.

La norma non ripropone, invece, il riferimento della disciplina Onlus al compenso massimo del presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Viene, dunque, introdotto un parametro più flessibile, tenendo conto anche della necessità degli enti del Terzo settore di una sempre maggiore professionalità nella gestione: va tuttavia evidenziato che l'assenza di criteri oggettivi potrebbe creare difficoltà per gli enti

nella concreta individuazione dei limiti applicabili.

Altre differenze riguardano i limiti salariali: l'articolo 8 del Codice del Terzo settore vieta di corrispondere ai lavoratori retribuzioni superiori del 40% (e non più del 20%) rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi.

Viene poi introdotta una deroga in caso di comprovate esigenze di acquisire competenze nei settori dell'attività sanitaria, della formazione universitaria e post-universitaria o della ricerca scientifica.

Anche in questo caso l'intento sembra essere quello di consentire agli enti maggiore flessibilità.

Va osservato che nella disciplina Onlus (che non conteneva eccezioni per specifici settori) l'agenzia delle Entrate aveva ammesso la possibilità di presentare apposito interpello disapplicativo. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, inoltre, questo limite andrà comunque coordinato con la norma che impone di contenere le differenze retributive entro il limite uno a otto (articolo 16 del Codice del Terzo settore).

Distribuzione degli utili

Da considerare anche il tema della distribuzione degli utili. Per le Onlus, infatti, era vietata a meno che non fossero imposte per legge o «effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura».

Nel Codice del Terzo settore scompare questa definizione e viene introdotto uno specifico divieto di distribuire utili o riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o componenti di organi sociali anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.

Maurizio Postal è consigliere del Cndceec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) con delega al Terzo settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS SULLA RIFORMA



In allegato a «Il Sole 24 Ore» di mercoledì

1. La guida

Mercoledì 19 in edicola con «Il Sole 24 Ore» la Guida dedicata al Terzo settore: gli approfondimenti sul nuovo Codice fanno il punto sui correttivi contenuti nel decreto legislativo pubblicato in «Gazzetta» il 10 settembre.

Nella Guida viene spiegato in modo dettagliato chi sono i soggetti interessati, quali sono le attività che si possono esercitare, come funzionerà - una volta operativo - il Registro unico nazionale del Terzo settore; vengono fornite tutte le informazioni necessarie a chi già opera nel no profit per decidere come modificare gli statuti. Inoltre, vengono sintetizzati i vantaggi, anche fiscali. Nella Guida ampio spazio è dedicato alla fase di transizione, che vedrà gli enti che già operano nel Terzo settore mettere mano agli Statuti.

Approfondimenti sono dedicati alle varie tipologie di enti - dalle Onlus all'impresa sociale, alle associazioni sportive - ai sistemi di autofinanziamento e alle regole sul lavoro.

2. La diretta Facebook

Martedì 18 alle ore 15, durante una diretta Facebook l'esperto Gabriele Sepio risponderà ai quesiti sulla riforma del Terzo settore (pagina Facebook del Sole 24 Ore).